

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 247/CGF**  
**(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 28 marzo 2014,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**1. RICORSO A.C.D. CITTÀ DI CONCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ECLISSE CARENIEVIGINA/CITTÀ DI CONCORDIA DEL 9.2.2014** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 55 del 26.2.2014)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Città di Concordia di Concordia Sagittaria (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. CECCANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CECCANO/LARIANO R.D.P. NEMI DEL 27.10.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 146/CDT del 24.1.2014)

La C.G.F. dichiara inammissibile ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Ceccano di Ceccano (Frosinone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GELBISON/MATERA DEL 9.3.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 12.3.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Matera Calcio di Matera. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO A.P.D. COLLE 2006 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS CASTELVECCHIO 1984/COLLE 2006 DEL 18.1.2014** (Delibera Della Commissione Disciplinare Territoriale Presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 130 del 26.2.2014)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.P.D. Colle 2006 di Ancona, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Prof. Paolo Tartaglia– Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5. RICORSO U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SEREGNO/PRO PIACENZA DELL'8.3.2014**(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 101 del 12.3.2014)

La C.G.F.in parziale accoglimento del ricorso come sopra propositodall'U.S.D. 1913 Seregno Calcio S.r.l. di Seregno (Milano), riduce la sanzione inflitta ad € 600,00 di ammenda.Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO SIG. CANDELIERI FRANCESCOAVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 9, C.G.S. E ALL'ART. 94 TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 4555/444PF13-14/AM/MA DEL 24.2.2014**(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 58/CDN del 13.3.2014)

La C.G.F.respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Candelieri Francesco. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. S.S.D. TARANTO F.C. 1927 A.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GRIECO FABIO SEGUITO GARA TARANTO/SAN FELICE GLADIATOR DEL 16.3.2014**(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 103 del 19.3.2014)

La C.G.F.in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla S.S.D. Taranto F.C. 1927a.r.l. di Taranto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Grieco Fabio a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 28 marzo 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete